



Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "Mario NUCCIO"
Via Salemi n.18 –centralino tel.(0923)981319 – Segreteria fax (0923)999045
C.F.82004590814 - C.A.P. 91025 - MARSALA (TP) Tpic81700p@istruzione.it

Prot. 3536
del 03 - 06 - 2020

VADEMECUM RAPPORTI PER IL MEDICO COMPETENTE

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro approfondisce il profilo della sorveglianza sanitaria al paragrafo 12 e sottolinea il ruolo strategico del medico competente.

Il protocollo prevede:

- al quarto capoverso del paragrafo 12 che: “nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST”;
- al quinto capoverso del medesimo paragrafo 12 che: “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”.

Si ritiene che la ratio del Protocollo Condiviso sia la predisposizione di quanto necessario per difendere le persone dal contagio Covid-19 e che in tale quadro emergenziale, senza disconoscimento o sottovalutazione, debbano essere poste le considerazioni relative al coordinamento sistematico di quanto previsto con le disposizioni in merito al regime di segretezza previsto dal Dlgs 81/2008.

Tutto ciò premesso, in questa sede, tenendo anche conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legge 14/2020 (e dall’art. 17-bis del D.L. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione approvata in via definitiva dalla Camera), ci si limita a dare indicazioni operative relativamente alla parte del paragrafo 12 in cui si prescrive che: “l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy”.

A tale proposito, si sottolinea e si rimarca che i beneficiari della tutela (ovvero i soggetti cui si riferisce il pronome “loro”) sono i dipendenti in situazione di particolare fragilità nonché i dipendenti portatori di patologie attuali o pregresse.

In tale prospettiva, si ritiene che la comunicazione (dal medico competente al datore di lavoro) sia connotata, almeno da un punto di vista soggettivo, dalla “giusta causa”, questa consistente nell’applicazione del Protocollo Condiviso.

La “tutela” (della salute e del benessere fisico dei dipendenti) deve realizzarsi “nel rispetto della privacy”. Per provvedere, dunque, all’applicazione del paragrafo 12 del Protocollo Condiviso, “nel rispetto della privacy”, si ritiene che:

